# COMUNE DI RAMACCA

# PROV. DI CATANIA

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

### APPROVATO CON

- Delibera di C.C, N. 47 del 29/11/1993

### MODIFICATO E INTEGRATO CON

- Delibera di C.C. N. 63 del 11/10/1994
- Delibera di C.C. N. 73 del 27/12/1996
- Delibera di C.C. N. 39 del 05/10/1998
- Delibera di G.M N. 72 del 25/05/2004
- Delibera di C.C. N. 26 del 02/08/2004
- Delibera di C.C. N. 12 del 11/04/2005
- Delibera del Comm. Straord. N. 4 del 09/06/2006

### **SOMMARIO**

- ART. 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.
- ART. 2 Costruzione della rete idrica.
- ART. 3 Proprietà delle tubazioni.
- ART. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti.
- ART. 5 Interruzione del servizio di erogazione.
- ART. 6 Priorità nella concessione delle utenze.
- ART. 7 Danni alle condotte e tubazioni in genere
- ART. 8 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione
- ART. 9 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
- ART.10 Distribuzione dell'acqua
- ART. 11 Definizione di impianti per uso pubblico
- ART. 12 Uso delle fontanelle pubbliche
- ART. 13 Vasche e cisterne pubbliche
- ART. 14 Prese d'acqua per scopi particolari
- ART. 15 Definizione delle utenze private
- ART. 16 Soggetti ammessi alla fornitura
- ART. 17 Richiesta di allacciamenti
- ART. 18 Oneri di allacciamento Cauzioni Noli Canoni Spese contrat-Tuali
- ART. 18 Oneri di allacciamento Cauzioni *Quota fissa* Spese contrattuali *Canone per manutenzione ed idrante antincendio*
- ART. 19 Modalità di somministrazione
- ART. 20 Accertamento dei consumi
- ART. 21 Uso bocche d'incendio private
- ART. 22 Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
- ART. 23 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa
- ART. 24 Ampliamento della concessione
- ART. 25 Condutture private all'interno delle proprietà
- ART. 26 Collegamenti di impianti ed apparecchi
- ART. 27 Impianti di pompaggio
- ART. 28 Serbatoi
- ART. 29 Tipo e calibro dei contatori
- ART. 30 Posizione dei contatori
- ART. 31- Contatori in fabbricati con più utenze
- ART. 32 Custodia dei contatori
- ART. 33 Incuria e manutenzione del contatore
- ART. 33 Irregolare funzionamento dei contatori
- ART. 34 Difettosa o mancata misurazione dei consumi
- ART. 34 Irregolare funzionamento dei contatori Irregolare funzionamento dei contatori
- ART. 35 Difettosa o mancata misurazione dei consumi
- ART, 35 Manomissione fraudolenta del contatore

- ART. 36 Rimozione e spostamento dei contatori Divieto
- ART. 37 Titolarità della concessione
- ART. 38 Contratto di utenza
- ART. 38 Contratto di fornitura voltura del contratto
- ART. 39 Forniture provvisorie
- ART. 40 Durata dei contratti di fornitura
- ART. 41 Uso dell'acqua
- ART. 42 Accertamento dei consumi Lettura dei contatori
- ART. 43 Tariffe acqua Ruoli di riscossione
- ART. 43/Bis Tariffe per bocche antincendio private
- ART. 44 Sospensione della fornitura per morosità
- ART. 44 Riscossione coatta
- ART. 44 Sospensione della fornitura per morosità
- ART. 44 Morosità Sospensione della fornitura per morosità
- ART. 45 Risoluzione di diritto delle concessioni
- ART. 46 Responsabilità dell' utente sull'uso e conservazione della derivazione
- ART. 47 Portata garantita
- ART. 48 Perdite, danni, responsabilità
- ART. 49 Manomissioni alle condutture
- ART. 50 Variazione delle tariffe e del Regolamento
- ART. 51 Azioni giudiziarie
- ART. 52 Penalità
- ART. 53 Validità della fatturazione
- ART. 54 Regolamento come normativa contrattuale
- ART. 55 Tasse ed imposte
- ART. 56 Applicazione del diritto comune
- ART. 57 Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali
- ART. 58 –Norme transitorie

Allegato "A"

Allegato "B"

Allegato "C"

Allegato "D"

### CAPITOLO PRIMO

### REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

#### ART. 1

# Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diversi

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

# ART. 2 Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e preso in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati. In questo caso l'Amministrazione rimborserà al /agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

# ART. 3 Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

#### ART. 4

# Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

# ART.5 Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

## ART. 6 Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni, nella impossibilità di soddisfare tutte le richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

# ART. 7 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

#### ART.8

# Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

# ART.9 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi ( All. "D").

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

# ART.10 Distribuzione dell'acqua

La Distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private

## CAPITOLO SECONDO

#### FORNITURE PER USO PUBBLICO

# ART.11 Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

#### **ART.12**

### Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fognature pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

#### **ART.13**

# Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche e' punito con ammenda sino a lire 1.000.000 – salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

#### **ART.14**

## Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio:

b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

### CAPITOLO TERZO

#### FORNITURE AD USO PRIVATO

# ART.15 Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private: quelle per uso domestico; quelle per usi commerciali; quelle per usi industriali; quelle per uso comunitario; quelle per usi stagionali.

# ART.16 Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

# ART.17 Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art.45, l. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4 / 1/68, n.15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art.13 della l. 28/2/1985,n.47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/1977.

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

#### **ART. 18**

# Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straord, N. 4 del 09/06/2006)

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

- 1) Un fondo di spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'amministrazione per i lavori di posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per bocca d'incendio;
- 2) Un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. "A");
- 3) Un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi (all. "C");
- 4) Un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui allegato "D".

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore,quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio ( all. "B" ) saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

### **ART. 18**

# Oneri di allacciamento - Cauzioni - *Quota fissa* - Spese contrattuali - *Canone per manutenzione ed idrante antincendio*(Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006)

(Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

- 5) Un fondo di spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'amministrazione per i lavori di posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per bocca d'incendio;
- 6) Un diritto fisso di allacciamento prefissato (all. "A");
- 7) Un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi (all. "C");
- 8) Un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui allegato "D".

  Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Una quota fissa dovuta ai sensi delle Deliberazioni C.I.P.E. N. 52/01 e N. 131/02 sino all'entrata in vigore della Tariffa Servizio Idrico Integrato (All. "B"); una quota per spese di manutenzione del

contatore (All. "B") ed un importo, quale canone per idrante antincendio (All. "B") saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

# ART.19 Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua Avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

# ART. 20 Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi con periodicità annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

# ART. 21 Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

#### **ART. 22**

# Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006)

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubazione stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

#### **ART. 22**

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubazione stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, ivi inclusi quelli a conduzione familiare, ogni condomino è obbligato all'istallazione di contatore. Ove ciò dovesse risultare impossibile, per motivazioni di natura tecnica, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi.

*In tale ultimo caso*, consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Ciascun condomino, per quanto sopra, è obbligato alla sottoscrizione del contratto di fornitura idrica.

E' cura del Servizio Tecnico congiuntamente al Servizio di Vigilanza effettuare ogni controllo utile allo scopo di rilevare eventuali utenze non in regola con la presente disposizione regolamentare e diffidare le stesse alla regolarizzazione. Ai fini del pagamento dei canoni idrici, in tal caso, si opererà una quantificazione presuntiva del canone dovuto secondo il criterio della composizione di ciascun nucleo familiare, restando salvo il recupero coattivo in caso di mancato pagamento.

# ART . 23 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

# ART . 24 Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

# ART . 25 Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell' interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità,detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

# Art . 26 Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

# Art . 27 Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nello interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

# Art . 28 Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

# CAPITOLO QUARTO

### MISURAZIONE DEI CONSUMI

# Art . 29 Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All. "D").

# Art . 30 Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere la esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettera disponendo, eventualmente,una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione della erogazione.

# Art . 31 Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

# Art . 32 Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

# Art . 33 Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

#### Art. 34

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straor N.4del 9/06/2006)

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 Luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All."D").

#### Art. 34

# Irregolare funzionamento dei contatori Irregolare funzionamento dei contatori

(Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Qualora, all'atto della lettura del contatore ed anche in un periodo intermedio, d'ufficio o a richiesta dell'utente, sii riscontri irregolarità di funzionamento oltre i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, come stabilito dal DPR N. N. 854/82IN RECEPIMENTO DELLA Direttiva CEE 75/33, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento di esso, è valutato in maniera eguale alla media delle ultime tre letture regolari effettuate

Parimenti si procederà nel caso in cui il contatore ha cessato di funzionare

#### Art. 35

# Difettosa o mancata misurazione dei consumi (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006)

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate.

#### **Art. 35**

# Manomissione fraudolenta del contatore (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Nel caso di manomissione fraudolenta del contatore con impossibilità di rilevazione esatta del consumo, quest'ultimo verrà determinato in base ad accertamenti tecnici eseguiti dal personale dell'ufficio acquedotto sulla base dei seguenti parametri:

- *a)* Fabbisogno pro capite pari a 0,52 metri/cubi/persona pro die;
- b) Fabbisogno per terreno, comunque coltivato pari a metri cubi 0,017 al metro quadrato pro die.

Il consumo presunto, comunque stabilito sarà aumentato del 100% a titolo di penale. La superiore determinazione sarà considerata definitiva ove entro il perentorio termine di trenta giorni dalla loro conoscenza, l'utente non abbia avanzato reclamo alcuno, accompagnato da deposito cauzionale pari ad € 25,82 che verrà incamerato dal Comune se, a seguito degli opportuni accertamenti, risultasse infondata. Qualora l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato all'utente la propria decisione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del reclamo, quest'ultimo dovrà intendersi respinto.

# Art . 36 Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competenze.

# CAPITOLO QUINTO

#### CONTRATTI DI FORNITURA

# Art . 37 Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

# Art . 38 Contratto di utenza

(Integrato con il comma 4° approvato con Del. di C.C. N. 26 del 2/08/2004) (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006)

(Articolo abrogato con Delibera di Commissario Dtraord. N. 4 del 09/06/2006)

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- b) per le vecchie utenze (sub ingresso) : in qualsiasi momento e si intenteranno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e lo utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Nel caso di coabitazione, gli utenti possono usufruire o dello stesso contatore idrico, configurandosi di fatto uno stato condominiale, e in tal caso, dovranno stipulare appositi contratti idrici sottoscritti da tutti i condomini o fare richiesta presso l'ufficio tecnico per ottenere l'allacciamento alla rete idrica mediante l'installazione di contatori singoli.

Nel caso in cui si verifichi il rifiuto di uno o più utenti coabitanti, questi sarà sottoposto a controllo igienico-sanitario e di vigilanza urbana per accertare in quale modo sopperisce alle esigenze derivanti dall'uso dell'acqua.

Nel caso di stato condominiale gli oneri per il nolo del contatore di cui all'art. 18 del presente Regolamento, saranno suddivisi in parti uguali tra tutti i condomini.

#### Art. 38

# Contratto di fornitura – *voltura del contratto* (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza possono essere stipulati previo assolvimento degli obblighi di cui all'Art. 18.

Anche in caso di richiesta di voltura deve procedersi alla sipula di un nuovo contratto previo consenso scritto del precedente utente.

In caso di voltura non sono dovute le spese di cui ai punti 1) e 2) del precedente Art. 18.

Nel subentro per "mortis causa" del titolare della concessione idrica uso domestico residente il coniuge supersite o il figlio iscritto nello stesso foglio di famiglia anagrafica, vieneesentato anche dal deposito cauzionale sui consumi idrici.

Qualora, aseguito di accertamento d'ufficio, viene riscontrata la mancata richiesta di voltura, si procede, senz'altro, alla chiusura dell'impianto di erogazione e misurazione per effettuare poi, trascorso un mese da detta chiusura, alla rimozione dello stesso, ove non sia intervenuta la voltura, restando a carico del vecchio utente i consumi fino al termine della concessione.

In ogni caso il precedente concessionario resta obbligato in solido con il nuovo verso il Comune per gli obblighi derivanti assolti dal subentrante.

La voltura ha effetto dal giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto.

# Art . 39 Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni , se non si tratta fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

# Art . 40 Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente ,in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla Richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

# Art . 41 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

## **CAPITOLO SESTO**

#### CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

# Art. 42 Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi : Dicembre di ogni anno secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con auto lettura.

# ART. 43 Tariffe acqua – Ruoli di riscossione

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definitivi i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.
- b) USO COMMERCIALE Si considera destinata ad uso commerciale l'acqua utilizzata in appartamenti destinati a studi professionali, sale da toletta, negozi in genere, che comunque non utilizzano l'acqua per prodotti manufatti, vivande o generi commestibili.
- c) USI INDUSTRIALI Si considera destinata ad uso industriale l'acqua utilizzata da Bar, ristoranti, magazzini per la lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, aziende artigiane, autolavaggi, industrie.
- d) USO COMUNITARIO Si considera destinata ad uso comunitario l'acqua utilizzata nelle scuole pubbliche e private, ospedali, case di riposo per anziani, alberghi, pensionati ed assimilati.
- e) USO STAGIONALE Si considera destinata ad uso stagionale l'acqua destinata ad utilizzazioni per brevi periodi di tempo quali lavoratori emigranti che trascorrono il periodo

di ferie nel paese di appartenenza, forniture idriche a circhi equestri o a fiere, esposizioni varie.

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio comunale. Si da atto che quelle in atto vigenti sono riportate nella tabella di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

La riscossione avrà luogo a scadenze quadrimestrali nei mesi di: Aprile – Agosto – Dicembre di ogni anno a mezzo versamento sul c/c postale intestato al tesoriere.

# Art . 43/bis Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura del canone è fissata nell'allegato "B" del presente regolamento.

#### Art. 44

# Sospensione della fornitura per morosità (Articolo valido dall'01/01/1993 al 11/11/1998) Articolo abrogato con Delibera di C.C. n. 39 del 05/10/1998)

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All. "D").

#### Art. 44

#### Riscossione coatta

(Articolo approvato con Delibera di C.C. N. 39 del 05/10/1998) (Articolo valido dal 11/11/1998 al 17/08/2004) (Articolo abrogato con Del. di C.C. N. 26 del 02/08/2004)

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla riscossione coatta del credito con la maggiorazione di cui al comma precedente e con l'addebito delle spese legali.

Qualora l'Amministrazione si vedrà costretta a ricorrere per due volte alla procedura coatta il contratto si intenderà ipso-iure risolto.

#### Art. 44

# Sospensione della fornitura per morosità (Articolo approvato con Del. di C.C. N. 26 de.l 02/08/2004) (Articolo valido dal 18/08/2004 al 12/06/2006)

(Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006)

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della bolletta, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla sospensione dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Nei casi di cui al comma 4° dell'art. 38 del presente Regolamento, si procederà con il recupero coatto dei canoni idrici non pagati nei confronti di quegli utenti che risultano morosi garantendo il servizio di fornitura idrica per coloro che risultano in regola con i pagamenti.

#### **Art. 44**

# Morosità - Sospensione della fornitura per morosità (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni 15 dalla data di recapito della stessa.

In caso di mancato pagamento, decorsi quindici giorni dalla superiore data, si applicano le sanzioni di mora,, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di sospensione della fornitura e la riscossione coattiva del credito.

Per il ripristino della fornitura, l'utente dovrà documentare di aver provveduto al pagamento, ivi inclusi la mora e le spese di riattivazione dell'impianto.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

### Art. 45

# Risoluzione di diritto delle concessioni (Articolo soppresso con delibera di C.C. N. 39 del 05/10/1998) (Decorrenza della soppressione dal 12/11/1998)

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

#### Art. 45

# Risoluzione di diritto delle concessioni (Articolo approvato con Del. di C.C. N. 26 del 02/08/2004) (Articolo valido dal 18/08/2004)

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

# Art . 46 Responsabilità dell' utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

# Art . 47 Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che , per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

# Art . 48 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

# Art . 49 Manomissioni alle condutture

Oltre quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

# Art . 50 Variazione delle tariffe e del Regolamento

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all' albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

# Art . 51 Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

### **CAPITOLO SETTIMO**

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# Art . 52 Penalità (Articolo valido dall'01/01/1993 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Dtraord. N. 4 del 09/06/2006)

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui alla normativa vigente in materia, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

# Art . 52

#### Penalità

# (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

In caso di manomissione fraudolenta del contatore, accertato giudizialmente, si procede a revoca della concessione, salve le sanzioni penali.

In caso di infrazione alle norme del presente regolamentasi applicano le sanzioni previste dall'(All. "D").

# Art . 53 Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

# Art . 54 Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento e i relativi allegati "A", "B", "C" e "D" formano parte integrante del contratto di concessione.

# Art . 55 Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

# Art . 56 Applicazione del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

# Art . 57 Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

#### Art . 58

#### NORME TRANSITORIE

(Articolo valido per il periodo dall'01/01/1993 al 31/12/1995) (Articolo modificato con Del. di C.C. N. 63 dell'11/10/1994)

Comma 1° -

Agli utenti non ancora forniti di contatori o qualora i contatori stessi sono guasti o illeggibili, nelle more dell'installazione o del ripristino della funzionalità del contatore, verrà applicata oltre alla tariffa corrispondente al consumo minimo garantito per la relativa fascia di appartenenza, anche una tariffa riferita alla media dei super consumi rilevati per gli utenti forniti di contatori funzionanti, sempre relativa a ciascuna fascia di appartenenza. Detta media sarà calcolata con un rapporto che avrà al numeratore la somma dei super consumi rilevati ed al denominatore il numero complessivo di utenti della fascia di riferimento.

**Art. 58** 

#### NORME TRANSITORIE

(Articolo valido per il periodo dall'01/01/1996 al 17/08/2004) (Articolo modificato con Del. di C.C. N. 26 del 02/08/2004)

Comma 1° -

Comma 2°

Agli utenti non ancora forniti di contatori o qualora i contatori stessi sono guasti o illeggibili, nelle more dell'installazione o del ripristino della funzionalità del contatore, verrà applicata oltre alla tariffa corrispondente al consumo minimo garantito per la relativa fascia di appartenenza, anche una tariffa riferita alla media dei super consumi rilevati per gli utenti forniti di contatori funzionanti, sempre relativa a ciascuna fascia di appartenenza. Detta media sarà calcolata con un rapporto che avrà al numeratore la somma dei super consumi rilevati ed al denominatore il numero complessivo di utenti della fascia di riferimento.

Gli utenti aventi con il Comune un contratto di fatto alla data del 31/12/1992 dovranno regolarizzare la loro posizione con la sottoscrizione del relativo contratto di somministrazione entro il 31/12/1997 a costo zero e senza versamento di cauzione.

Restano a carico dell'utente le spese derivanti da leggi dello Stato.

# Art. 58 NORME TRANSITORIE

(Articolo valido per il periodo dall'18/08/2004 al 12/06/2006) (Articolo abrogato con Delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006)

Comma 1°

Agli utenti non ancora forniti di contatore o, qualora, i contatori stessi sono guasti o illeggibili, nelle more dell'istallazione o del ripristino della funzionalità del contatore, verrà applicata la tariffa corrispondente al consumo minimo garantito per la relativa fascia di appartenenza.

Comma 2°

Agli utenti che risultano morosi per qualsiasi credito per canoni idrici maturati e non pagati alla data di entrata in vigore della delibera che approva il presente articolo, verrà sospeso il servizio di erogazione dopo 15 giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza di distacco.

#### Comma 3° (Modificato con Del. di C.C. N. 12 dell'11/04/2005 e valido fino al 18/05/2005)

Il servizio di fornitura verrà riattivato dopo che l'utente moroso abbia regolarizzato la propria posizione debitoria così come segue:

- per debito pregresso per qualsiasi ammontare rilevato al momento dell'accertamento da parte dell'ufficio, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate mensili senza alcuna maggiorazione o interessi con rata minima di € 100,00;

Chiunque non rispetti la scadenza delle rate, sulla base dei controlli che verranno effettuati dall'ufficio idrico, avrà sospeso il servizio che verrà riattivato solo dopo aver versato tutte le rate scadute in unica soluzione.

La rateizzazione dei canoni idrici pregressi sarà accordata a condizione che l'utente sia in regola con i pagamenti del ruolo corrente.

## Comma 3° (Approvato con Del. di C.C. N. 12 dell'11/04/2005 e valido dal 18/05/2005)

Il servizio di fornitura verrà riattivato dopo che l'utente moroso abbia regolarizzato la propria posizione debitoria così come segue:

- per debito pregresso per qualsiasi ammontare rilevato al momento dell'accertamento da parte dell'ufficio, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate mensili i con rata minima di €. 100,00;

Chiunque non rispetti la scadenza delle rate, sulla base dei controlli che verranno effettuati dall'ufficio idrico, avrà sospeso il servizio che verrà riattivato solo dopo aver versato tutte le rate scadute in unica soluzione.

La rateizzazione dei canoni idrici pregressi sarà accordata a condizione che l'utente sia in regola con i pagamenti del ruolo corrente.

Comma 4°

La regolarizzazione contrattuale, in via transitoria e fino alla data del 31/12/2005, avverrà a costo zero senza versamento di cauzione, restando a carico dell'utente le spese derivanti dal leggi dello Stato (Imposta di bollo e diritti di rogito).

# Art. 58 DISCIPLINA TRANSITORIA

# (Articolo approvato con delibera di Commissario Straord. N. 4 del 09/06/2006) (Articolo valido dal 13/06/2006)

Gli utenti che, in atto, godessero dell'uso dell'acqua in maniera irregolare ivi inclusi i soggetti privi di contatore possono procedere ad autodenuncia e godere del beneficio del condono della sanzione prevista per violazione del presente regolamento (All. "D")

In caso di inottemperanza alla superiore disposizione ad esecuzione d'ufficio ad applicazione della sanzione.

# Allegato "A"

#### DIRITTI DI ALLACCIAMENTO (Modificato con Del. C.C. 73 del 27/12/19969

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue: £ 50.000 per ogni tipo di utenza.

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO (Valido dall'01/01/1996)

L'importo fisso del diritto di allacciamento viene stabilito in £. 10.000.

# Allegato "B" (Modificato ed integrato con Del. di G.M. N. 72 del 25/05/2004)

# TARIFFA DI VENDITA DEL SERVIZIO Tariffe in vigore dall' 1.1.1993 al 31/12/2003

1) USI DOMESTICI  1° Fascia – Nucleo familiare composto da una persona Minimo garantito mc. 20/ quadrimestrali  - tariffa agevolatamc. 5 x lire 600 = £ 3.000  - tariffa basemc.15 x lire 2.600 = £ 39.500  - manutenzione contatore£ 3.600  Sommano lire 45.600/ quadrimestrale
2° Fascia – Nucleo familiare composto da due persone Minimo garantito mc. 40/quadrimestrali  - tariffa agevolatamc. 10 x lire 600 = £ 6.000  - tariffa basemc. 30 x lire 2.600 = £ 78.000  - manutenzione contatore£ 3.600  Sommano lire 87.600/quadrimestrali
3° Fascia – Nucleo familiare composto da tre a cinque persone (Modificata con Delibera di C.C. N. 73 del 27/12/96)  Minimo garantito mc. $60$ /quadrimestrali  - tariffa agevolatamc. $25 \times 1000 = £ 15.000$ - tariffa basemc. $35 \times 1000 = £ 91.000$ - manutenzione contatore£ $3.600$ Sommano lire $109.600$ /quadrimestrali
$3^{\circ}$ Fascia – Nucleo familiare composto da tre/quattro persone ( <b>In vigore dall'01/01/1996</b> )  Minimo garantito mc. 60/quadrime  - tariffa agevolatamc. 25 x lire $600 = £ 15.000$ - tariffa basemc. 35 x lire $2600 = £ 91.000$ - manutenzione contatore£ 3.600  Sommano lire $109.600$ /quadrimestrali
4° Fascia – Nucleo familiare composto da cinque persone (In vigore dall'01/01/1996)  Minimo garantito mc.760/quadrimestrali  - tariffa agevolatamc. 35 x lire $600 = £ 21.000$ - tariffa basemc. 35 x lire $2600 = £ 91.000$ - manutenzione contatore£ 3.600  Sommano lire 115.600/quadrimestrali

4° Fascia – Nucleo familiare composto da sei o più persone **(Dall'01/01/1996 diventa 5^ Fascia)** 

Minimo garantito mc. 80/quadrimestrali

```
- tariffa agevolata ......mc. 40 x lire 600 = £ 24.000
- tariffa base.....mc. 40 x lire 2600 = £ 104.000
- manutenzione contatore....£ 3.600
```

Sommano lire 131.600/quadrimestrali

Nel caso di più nuclei familiari serviti da un unico contatore, la tariffa minima dovuta da ciascun nucleo familiare sarà quella della relativa fascia di appartenenza. Per il calcolo e l'attribuzione dei consumi eccedenti il minimo si opererà come segue:

il superconsumo complessivo scatterà con il superamento della somma dei consumi minimi garantiti a ciascun nucleo familiare e verrà distribuito tra gli stessi in proporzione al numero dei componenti di ciascuno di essi.

#### CONSUMI IN ECCEDENZA

#### 1° Fascia

- da 20 a 30 mc.	£ 2./50/mc.
- da 30 a 40 mc.	£ 3.500/mc.
- oltre 40	£ 4.000/mc

#### 2° Fascia

- da 40 a 50 mc.	£ 2.750/mc
- da 50 a 60 mc.	£ 3.500/mc
- oltre 60	£ 4.000/mc.

#### 3° Fascia

- da 60 a 80 mc.	£ 2./50/mc.
- da 80 a 100 mc.	£ 3.500/mc
- oltre 100	£ 4.000/mc.

#### 4° Fascia ( **In vigore dall/01/01/1996**)

- da 70 a 95 mc.	£ $2.750/mc$ .
- da 96 a 120 mc.	£ 3.500/mc.
- oltre 121	£ 4.000/mc.

#### 4° Fascia (**Dall'01/01/1996 diventa 5**^ **Fascia**)

- da 80 a 110 mc.	£ $2.750/mc$ .
- da 110 a 140 mc.	£ 3.500/mc.
- oltre 140	£ 4.000/mc.

Le modifiche apportate con atto deliberativo di CC n. 63 in data 11.10.1994, esecutivo si intendono riferite all'anno 1994 e seguenti.

# RESIDENZE SECONDARIE ED EMIGRANTI (Modificato con Del. Di C.C. N. 73 del 27/12/96) Minimo garantito mc. 20/quadrimestrali

- la tariffa è quella della 1° fascia
- oltre i 20 mc./ quadrimestrali si applicano le tariffe dei consumi in eccedenza della 1° fascia maggiorati del 50%.

#### Minimo garantito mc 5/quadrimestrali (Valido dal'01/01/1996)

- da 0 a 05 mc. £ 600/mc - da 06 a 15 mc. £ 2.600/mc.

### UTENZE COMMERCIALI (Modificato con del. di C.C. N. 73 del 27/12/1996)

- Minimo garantito mc. 60/ quadrimestrali
- Tariffa base mc. 60 x lire 1.500 = £ 90.000
- Manutenzione contatore £ 1.800

Sommano lire 91.800/ quadrimestrali

- Si precisa che il minimo impegnato di mc. 60/ quadrimestrali verrà fatturato anche se non consumato.
- I consumi in eccedenza sono simili, sia nella quantità che nel costo a quelli stabiliti per le utenze domestiche della 3° fascia.

#### UTENZE COMMERCIALI (Valido dall'01/01/1996)

Per questo tipo di utenze viene stabilita una tariffa a fasce in deroga a quanto previsto all'art. 20 del Regolamento.

Fasce di tariffe

- Fino a 5 mc. di consumo quadrimestrale la tariffa da applicare è di £ 2600/mc
- Da 06 a 10 £ 3.500/mc
- Oltre 10 £ 4.000/mc

Ogni quadrimestre verrà addebitato in bolletta un importo di £ 3000/quadrimestrali a titolo di nolo contatore.

La lettura verrà rilevata ogni quadrimestre.

I prezzi si intendono compresi IVA.

### UTENZE INDUSTRIALI (Modificato con Del di C.C. N. 73 del 27/12/1996)

- Minimo garantito mc. 200/ quadrimestrali
- Tariffa base mc. 200 x lire 1.500 = £300.000
- Manutenzione contatore £ 2.200 Sommano lire 302.200/ quadrimestrali

#### CONSUMI IN ECCEDENZA

- da 200 A 300 £ 2.250/ mc. - da 300 a 400 £ 3.000/ mc. - oltre 400 £ 4.500/ mc.

#### UTENZE INDUSTRIALI (Valido dall'01/01/1996)

Per questo tipo di utenze viene stabilita una tariffa a fasce in deroga a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento.

Fasce di tariffe

- Fino a 67 mc. di consumo quadrimestrale la tariffa da applicare è di £ 2.600/mc
- Da 68 a 100 mc/quadrimestrali £ 3.500/mc
- Da 101 e oltre £ 4.000/mc

Le sopra indicate parole poste tra virgolette sono state sostituite, con decorrenza 13/06/2006, dalla Delibera del Commissario Straordinario N. N. 4 del 09/06/2006, con lw seguenti:

"Fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato, ogni quadrimestre sarà addebitata in bolletta una quota fissa determinata con le seguenti modalità:

<sup>&</sup>quot;Ogni quadrimestre verrà addebitato in bolletta un importo di £ 3000/quadrimestrali a titolo di nolo contatore."

-fino a 100 metri cubi al mese
-fino a 500 metri cubi al mese
-fino a 1500 metri cubi al mese
- oltre a 1500 metri cubi al mese
€ 8,37 annui oltre IVA al 10%
€ 37,18 annui oltre IVA al 10%
€ 74,37 annui oltre IVA al 10%

La lettura verrà effettuata ogni quadrimestre.

I prezzi s'intendono compresi IVA.

#### **UTENZE COMUNITARIE**

Il minimo impegnato da questa tipologia di utenza è direttamente proporzionale al numero delle presenze denunciate e calcolate su base media annuale.

Il minimo impegnato sarà ottenuto dividendo (come unità appartamento per cinque il numero di presenze calcolate su media annuale, il quoziente ricavato sarà moltiplicato per mc. 60/ quadrimestrali.

Il prodotto, ricavato moltiplicando il quoziente di cui sopra, per mc. 25, sarà fatturato al costo della tariffa agevolata, cioè di lire 100/ mc ( $\mathbf{\in 0,052/mc}$ )., mentre il prodotto, ricavato moltiplicando sempre lo stesso quoziente per mc. 35, sarà fatturato al costo della tariffa base, cioè a lire 1.500/ mc ( $\mathbf{\in 0,775/mc...}$ 

Al fine di rendere più chiara la procedura contabile relativa a questa categoria di utenze, si riporta un esempio esplicativo:

#### UTENZA OSPEDALIERA

- Dichiarazione presenza media su base annuale di n. 300 unità :
- N. 300 : 5 = Utenze n. 60
- utenze n. 60 x mc. 25 = mc. 1.500 (tariffa agevolata)
- utenze n. 60 x mc. 35 = mc. 2.100 (tariffa base)

Minimo impegnato = utenze n. 60 x mc. 60 = mc. 3.600 / quadrimestre

- tariffa agevolata mc. 1.500 x lire 100 = £ 150.000
- tariffa base mc. 2.100 x lire 1.500 = £ 3.1500.000
- manutenzione contatore £ 2.200

Sommano lire 3.302.200/ quadrimestrali

Si precisa che il superiore minimo impegnato verrà fatturato anche se non consumato.

#### CONSUMI IN ECCEDENZA

- da mc. 3.600 fino a mc. 5.400/ quadr. a lire 2.250 (**Euro 1,163**)
- da mc. 5.400 fino a mc. 7.200/ quadr. a lire 3.000 (**Euro 1,550**)

oltre i mc. 7.200/ quadr. a lire 4.500 (**Euro 2,325**)

#### **UTENZE STAGIONALI**

Per questa categoria di utenze il canone minimo impegnato è direttamente proporzionale al quantitativo di acqua contrattualmente impegnato e tutto contabilizzato al costo della tariffa base di £ 1.500 mc. oltre il diritto di manutenzione contatore di £ 2.200.

Allegato "B" (Approvato con Del. di G.M. N. 72 del 25/05/2004)

# TARIFFA DI VENDITA DEL SERVIZIO E NUOVE FASCE DI UTENTI Tariffe in vigore dall' 01/01/2004 al 31/12/2005

A Mc TARIFFE
60 0,670 (Base unica)
Oltre 1,221 (Eccedenze)

MINIMO GARANTITO MC 120 PER € 80,40		
NUCLEO FAMILIARE 2 COMPONENTI – MINIMO 120 Mc		
DA Mc	A Mc	TARIFFE
00	120	0,670 (Base unica)
121	Oltre	1,221 (Eccedenze)

MINIMO GARANTITO MC 162 PER € 108,54		
NUCLEO FAMILIARE 3 COMPONENTI – MINIMO 162 Mc		
DA Mc	A Mc	TARIFFE
00	162	0,670 (Base unica)
163	oltre	1,221 (Eccedenze)

MINIMO GARANTITO MC 180 PER € 120,60			
NUCLEO FAMILIARE 4 COMPONENTI – MINIMO 180 Mc			
DA Mc A Mc TARIFFE			
00	180	0,670 (Base unica)	
181	oltre	1,221 (Eccedenze)	

MINIMO GARANTITO MC 210 PER € 140,70		
NUCLEO FAMILIARE 5 COMPONENTI – MINIMO 210 Mc		
DA Mc	A Mc	TARIFFE
00	210	0,670 (Base unica)
211	oltre	1,221 (Eccedenze)

MINIMO GARANTITO MC 240 PER € 160,80		
NUCLEO FAMILIARE 6 O PIU' COMPONENTI – MINIMO 240 Mc		
DA Mc	A Mc	TARIFFE
00	240	0,670 (Base unica)
241	oltre	1,221 (Eccedenze)

MINIMO GARANTITO MC 15 PER € 10,05			
DOPPIA UTENZA – MINIMO 15 Mc			
DA Mc	A Mc	TARIFFE	
00	15	0,670 (Base unica)	
16	oltre	1,221 (Eccedenze)	

UTENZE COMMERCIALI – EFFETTIVO CONSUMO			
DA Mc	A Mc	TARIFFE	
00	30	0,670 (Base unica)	
31	Oltre	1,221 (Eccedenze)	

UTENZE INDUSTRIALI – EFFETTIVO CONSUMO			
DA Mc	A Mc	TARIFFE	
00	200	0,670 (Base unica)	
201	oltre	1,221 (Eccedenze)	

#### UTENZE COMUNITARIE

Il minimo impegnato da questa tipologia di utenza è direttamente proporzionale al numero delle presenze denunciate e calcolate su base media annuale.

Il minimo impegnato sarà ottenuto dividendo ( come unità appartamento per cinque il numero di presenze calcolate su media annuale, il quoziente ricavato sarà moltiplicato per mc. 60/ quadrimestrali.

Il prodotto, ricavato moltiplicando il quoziente di cui sopra, per mc. 25, sarà fatturato al costo della tariffa agevolata, cioè di lire 100/ mc (€ 0,052/mc)., mentre il prodotto, ricavato moltiplicando sempre lo stesso quoziente per mc. 35, sarà fatturato al costo della tariffa base, cioè a lire 1.500/ mc (€0,775/mc).

Al fine di rendere più chiara la procedura contabile relativa a questa categoria di utenze, si riporta un esempio esplicativo:

#### UTENZA OSPEDALIERA

- Dichiarazione presenza media su base annuale di n. 300 unità :
- N. 300 : 5 = Utenze n. 60
- utenze n. 60 x mc. 25 = mc. 1.500 (tariffa agevolata)
- utenze n. 60 x mc. 35 = mc. 2.100 (tariffa base)

Minimo impegnato = utenze n.  $60 \times mc$ . 60 = mc. 3.600/quadrimestre

- tariffa agevolata mc. 1.500 x lire 100 = £ 150.000 - tariffa base mc. 2.100 x lire 1.500 = £ 3.1500.000 - manutenzione contatore £ 2.200

Sommano lire 3.302.200/ quadrimestrali

Si precisa che il superiore minimo impegnato verrà fatturato anche se non consumato.

#### CONSUMI IN ECCEDENZA

- da mc. 3.600 fino a mc. 5.400/ quadr. a lire 2.250 (**Euro 1.163**)
- da mc. 5.400 fino a mc. 7.200/ quadr. a lire 3.000 (**Euro 1,550**) oltre i mc. 7.200/ quadr. a lire 4.500 (**Euro 2,325**)

#### **UTENZE STAGIONALI**

- Per questa categoria di utenze il canone minimo impegnato è direttamente proporzionale al quantitativo di acqua contrattualmente impegnato e tutto contabilizzato al costo della tariffa base di £ 1.500 mc. oltre il diritto di manutenzione contatore di £ 2.200.(€1,137)

Allegato "C"

#### **DEPOSITI CAUZIONALI**

#### **DEFINIZIONE:**

Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'Ente gli fornisce.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

#### DOVUTO DA:

indistintamente tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi acqua.

#### MISURA®Modificato con Del di C.C. N. 73 del 27/12/1996)

il deposito cauzionale è commisurato al minimo garantito per tutti i tipi di utenze previste dal presente piano tariffario.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, per depositi cauzionali di considerevoli proporzioni, autorizzare la costituzione del versamento in numerario con polizza fidejussoria, rilasciata da primaria banca o compagnia di assicurazione, di importo almeno doppio rispetto a quello sopra indicato.

#### MISURA (Valido dall'01/01/1996)

*In deposito cauzionale viene stabilito in £ 50.000 per tutte le utenze.* 

Allegato "D"

#### DIRITTI DIVERSI

#### Articolo 1) RECUPERO SPESE STAMPATI.

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di £ 5.000 oltre ovviamente ai diritti di segreteria.

#### Articolo 2) SPESE PER PROVA CONTATORE.

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di lire 20.000.

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

# Articolo 3) DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA'.

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento è versare, per ogni operazione, un diritto di £ 50.000.

#### Articolo 4) SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE

L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.

E' dovuto, per tale servizio, il corrispettivo di £ 20.000

#### Articolo 5) MORA

#### **DEFINIZIONE:**

penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

#### MISURA:

- a) penalità: pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata.
- b) Interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) per il tempo dell'effettivo ritardo.

Articolo 6) SANZIONI (Art. introdotto con Delibera del Comm. Straord. N. 4 del 09/06/2006) Ogni infrazione al presente Regolamento è punita ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e ss. Num. Ed ii e, pertanto, con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo da € 25,00 a 500,00.